



**ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA**

Istituto Superiore di Studi Musicali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

N. 10/2021 DELL'1 FEBBRAIO 2021

**oggetto: Approvazione testo definitivo della Convenzione con il Liceo Musicale
“A. Musco” di Catania.**

**Il Consiglio Accademico si riunisce online in videoconferenza mediante la
piattaforma Microsoft Teams dell'Istituto il giorno 1 febbraio 2021 alle ore
16:00.**

**Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Carmelo Crinò, Salvatore
Distefano, Antonio Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe
Romeo, Maurizio Salemi Claudio Spoto, Chiara Leonardi, Alessandro
Pizzimento.**

E' assente il Consigliere Luciano Buono.

**Il Direttore, prof. Epifanio Comis, presiede la seduta e il professore
Giuseppe Romeo assume le funzioni di Segretario verbalizzante su designazione
del Consiglio.**

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it in
data 3 febbraio 2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

N. 10/2021 dell'1 FEBBRAIO 2021

**oggetto: Approvazione testo definitivo della Convenzione con il Liceo Musicale
“A. Musco” di Catania.**

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Visto l'art.33 della Costituzione italiana;

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n.508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132;

Visto lo Statuto dell'Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. –
A.F.A.M. n.114 del 4 giugno 2004;

Visto l'art. 31 dello Statuto dell'Istituto

Visto il D.P.R. n: 89 del 15 marzo 2010 recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64 comma 4 del D.L. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133

Vista la dichiarazione d'intenti tra l'ISSM e il Liceo Statale Angelo Musco di
Catania;

Preso atto del refuso di cui all'art. 5, punto 1 lett. b (certificazione delle competenze)

A voti unanimi

DELIBERA

**Approvare il testo definitivo di convenzione con il Liceo Musicale “A. Musco” di
Catania che si allega alla presente deliberazione e ne fa parte integrante.**

Il Segretario verbalizzante


Il Direttore

Oggetto: Fwd: Convenzione tra I.O.S. "A. Musco" e Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini"
Mittente: IOS Musco Catania <ctsl020001@istruzione.it>
Data: 22/01/2021, 16:25
A: capizzi.protocollo@istitutobellini.it

Si fa presente che a causa di un refuso, all'art.5 punto 1ett.b (certificazione delle competenze), così come concordato in via preliminare tra l'Istituto Musco e il Conservatorio Bellini, l'esame a conclusione del secondo biennio non sarà del primo e del secondo strumento, ma riguarderà solo ed esclusivamente il secondo strumento in quanto la certificazione delle competenze del primo strumento avverrà già al termine del primo biennio e successivamente all'esame di maturità.

Allegati:

Convenzione tra I.O.S. A.Musco e Conservatorio Vincenzo Bellini 01.pdf	902 kB
segnatura.xml	1,7 kB



26 GEN. 2021

PROPOSTA MODELLO CONVENZIONE

TRA

150

IL LICEO MUSICALE ANGELO MUSCO di Catania, con sede in Viale da Verrazzano n.101, C.F. 80025540875, nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Cascio, nata a Catania il 05/03/1963 — C.F. CSCCST63C45C351L —, in qualità di legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica;

IL CONSERVATORIO DI MUSICA VINCENZO BELLINI di Catania, con sede in Via Istituto Sacro Cuore n.3, C.F. 80008870877, nella persona del Direttore Epifanio Comis, nato a Catania, il 04/08/1968, C.F. CMSPND68M04C351B, in qualità di legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica;

VISTO il DPR 15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ed in particolare art. 3 comma 1, art. 7 e art. 13 commi 6.7.8., allegato A e Allegato E, che istituisce il Liceo Musicale e Coreutico, Sezione Musicale (art. 7) e che all'art. 13, comma 8 scrive: "L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento";

VISTO il DI 211 del 2010 (Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR", in particolare l'Allegato A — Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e l'Allegato E Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel Piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutico);

VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, "le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati" e che include tra i principi e criteri che devono informare tali

regolamenti la "facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore";

VISTA la Nota 4 ottobre 2010, protocollo n.5908 del Direttore Generale AFAM che, ricordando come ai sensi del comma 4 dell'art.12 del D.P.R. 212/2005, fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, sarà possibile per i Conservatori modulare l'offerta formativa anche per tale segmento di istruzione, segnala che "sarebbe opportuno, che i corsi in questione siano configurati in maniera da renderli coerenti con gli studi che si svolgono presso i licei musicali" ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. L'oggetto e lo scopo della presente convenzione sono definiti, pur non trattandosi più di "prima attuazione" da quanto indicato dall' art. 13 comma 8 del DPR 15.03.2010 n. 89,
2. Le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti:
 - a) definire le modalità di interazione degli enti contraenti;
 - b) concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare: concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra Conservatorio e Istituzione Scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione dei licei musicali, ma soprattutto al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
 - c) definire un programma di raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.

Art. 2

ORGANO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI CONTRAENTI

1. E' istituito il Comitato Tecnico - Scientifico.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico del Liceo ed è composto da quattro membri permanenti, due espressi dal Conservatorio Vincenzo

Bellini e due espressi dal Liceo Musicale Angelo Musco, secondo i criteri di seguito precisati:

- a) in rappresentanza del Conservatorio Vincenzo Bellini: 1) il Direttore, o docente da lui delegato; 2) docente referente indicato dal Consiglio Accademico del Conservatorio;
- b) in rappresentanza del Liceo Angelo Musco: 1) il Dirigente Scolastico o docente da lui delegato; 2) il docente referente titolare della Funzione Strumentale per il Liceo Musicale;
- c) ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche;
- d) le funzioni e le prerogative del Comitato Tecnico-Scientifico sono definite dal successivo art. 3;
- e) il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce di norma almeno due volte all'anno e può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti;
- f) il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico del Liceo Angelo Musco che provvede alla sua convocazione e alla definizione dell'ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti nonché ai suggerimenti dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico stesso.

Art. 3

COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il *Comitato Tecnico-Scientifico* svolge in primo luogo un compito di supervisione tecnico-scientifica avente una funzione orientativa. In particolare esprime pareri e formula atti di proposta e di indirizzo in relazione a coordinamento, organizzazione e utilizzazione degli spazi.

Art. 4

PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Come definito all'art. 7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 n. 89 relativo alla riforma dei Licei, "L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche". Pertanto, tutti gli studenti che chiedono l'ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova suddetta. Tale prova sarà effettuata solo sullo strumento principale (strumento 1) secondo il programma di ammissione previsto, consultabile sul sito web dell'Istituto Scolastico.

2. La commissione degli esami di ammissione è composta dal *Dirigente Scolastico* del Liceo Musicale (Presidente della commissione), dal *Docente Referente* del Liceo Musicale, dal *Direttore* del Conservatorio (o docente da lui delegato) dal *Docente Referente* del Conservatorio e dal docente di strumento del Liceo Musicale in riferimento allo strumento scelto dal candidato all'atto dell'ammissione.
3. Il 1° Strumento è scelto dal candidato all'ammissione fra quelli presenti nelle Classi di Esecuzione e Interpretazione previste dal Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Musicale Musco.
4. Le competenze musicali non strumentali devono essere correlate alla tipologia degli strumenti per cui si sostiene la prova. E' compito del Liceo Musicale prevedere, utilizzando la flessibilità del percorso didattico, percorsi di riallineamento e recupero per gli studenti che necessitano di migliorare il proprio livello di competenza in TAC.
5. Allo scopo di favorire un consapevole orientamento è suggerito agli studenti che lo desiderino di sottoporsi a prova selettiva anche in più primi strumenti.
6. Prima della prova i genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati sottoscrivono un modulo di consenso informato che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della Commissione e a fornire al proprio figlio gli strumenti musicali necessari per la frequenza delle attività didattiche.
7. Al termine della sessione il Dirigente Scolastico pubblica all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo musicale e la Commissione predispone la comunicazione scritta di tali esiti a tutti i candidati esaminati, segnalando anche eventuali debiti formativi da colmare prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.
8. La prova si tiene nei tempi annualmente definiti dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.

Art. 4/bis

ATTRIBUZIONE DEL SECONDO STRUMENTO

Il 2° strumento (monodico se il 1° è polifonico e viceversa) è attribuito dalla Commissione d'esame, in applicazione dei criteri di seguito elencati:

- a) il rispetto del mantenimento delle doverose proporzioni (qualitative e quantitative) occorrenti per l'adeguata composizione dei molteplici organici da formare nel Laboratorio di musica d'insieme;
- b) la considerazione per gli insegnamenti di Esecuzione e Interpretazione con titolarità e con più lunga e radicata presenza nel Liceo musicale e al contempo per le richieste provenienti dal "territorio";
- c) particolare attenzione agli insegnamenti di Esecuzione e Interpretazione che seppur attivati (nel Liceo musicale) restano — di fatto — penalizzati, in tema di richieste provenienti dal "territorio", in quanto i correlati insegnamenti di

Strumento Musicale non sono previsti (o poco presenti) dal D.M. n. 201 del 06.08.1999 (corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione Classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media).

Gli allievi potranno indicare uno strumento di loro gradimento, nella consapevolezza che tale indicazione non è comunque vincolante ai fini dell'assegnazione.

CAMBIO DEL SECONDO STRUMENTO

Dal momento dell'assegnazione del secondo strumento all'allievo, non sarà più consentito operare alcuna sostituzione dello stesso se non per i seguenti motivi:

- a) problemi di salute che pregiudicano la buona riuscita dell'esecuzione, corredata da certificato medico attestante il problema;
- b) qualora il docente di secondo strumento dovesse valutare una inidoneità dell'allievo alla prosecuzione dello studio;
- c) l'inversione fra 1° e 2° strumento può essere autorizzata, sentito il parere favorevole dei docenti coinvolti, al termine del 1° biennio; può essere altresì autorizzata al termine del 2° biennio, in casi eccezionalmente motivati e a condizione che l'aspirante abbia ottenuto, nella prova di certificazione delle competenze acquisite nel 2° strumento al termine del 2° biennio, il giudizio "livello avanzato";
- d) le sostituzioni sono comunque subordinate alla disponibilità dei posti per i quali si richiede il cambio.

Art. 5

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Comitato Tecnico Scientifico discute le concrete modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nel regolamento della normativa vigente.

1. Le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, con certificazione delle competenze raggiunte, si realizzano tramite un esame:
 - a) a conclusione del primo biennio per "Esecuzione e Interpretazione" del 1° Strumento e "Teoria, Analisi e Composizione".
 - b) a conclusione del secondo biennio per "Esecuzione e Interpretazione" del 2° Strumento.
2. Della Commissione d'esame, istituita presso il Conservatorio, farà parte anche il docente Funzione Strumentale del Liceo Musicale, che avrà il solo compito di presentare la classe e di confrontarsi con gli altri commissari, ma non di formulare il giudizio finale sugli alunni. Nel caso dell'esame del 2° strumento, la commissione sarà interna al Liceo.
3. Agli alunni provenienti dal Liceo, ammessi al Triennio Accademico, viene garantito il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso la disciplina "Teoria, Analisi e Composizione", ferma restando la facoltà da parte del Conservatorio di attribuire debiti formativi tramite *Test di Ingresso* propedeutici all'esame di ammissione, al fine di verificarne le competenze e i livelli raggiunti nel corso del quinquennio.
4. Potranno essere istituiti, su base volontaria, da parte dei docenti del Liceo e del Conservatorio su diverse discipline strumentali e non strumentali, percorsi integrati che possano condurre alla costruzione di un condiviso curriculum verticale, nel rispetto delle normative specifiche che regolano le due diverse istituzioni.

Art. 6

COLLABORAZIONE ARTISTICA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

- 1) Al fine di garantire la qualità del percorso formativo, gli studenti del Liceo possono partecipare ad attività artistiche del Conservatorio; possono altresì essere ammessi come uditori a masterclass e seminari organizzati dal Conservatorio.

- 2) Il Comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri per la migliore valorizzazione del talento musicale degli alunni del Liceo, anche con riguardo a situazioni di precocità artistica, consentendo loro:
- a) lo svolgimento di un intero saggio presso il Conservatorio degli alunni del Liceo;
 - b) possibilità da parte dei docenti del Conservatorio, a seguito di accordi e collaborazioni con i docenti del Liceo, di far esibire gli alunni del Liceo nell'ambito dei saggi di classe di fine anno accademico;
 - c) partecipazione degli allievi del Conservatorio a saggi del Liceo, e partecipazione a eventi;
 - d) possono essere attivate forme di collaborazione didattica al fine di certificare i livelli degli allievi del liceo, tramite prove a cui prendano parte come commissari, insieme ai docenti del Liceo, anche docenti dell'Alta Formazione in servizio presso il Conservatorio;
 - e) di tutte queste attività saranno rilasciati Attestati di partecipazione da parte delle Istituzioni proponenti.
 - f) sarà possibile consentire, previa audizione, la partecipazione in qualità di allievi effettivi a masterclass organizzate dal Conservatorio a studenti in possesso di eccezionali doti tecniche ed artistiche.

ART.6/bis

PCTO – “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”

1. Gli alunni migliori del Liceo potranno svolgere attività di PCTO presso il Conservatorio, accompagnati da un Tutor, per la partecipazione a concerti, per l'allestimento di eventi/spettacoli; potranno essere coinvolti nelle fasi di realizzazione di saggi e assistere all'esecuzione degli stessi, nonché alle prove di Musica d'Insieme e Corali

Art. 7

ALLIEVI FREQUENTANTI I DUE ISTITUTI

Per gli studenti iscritti contemporaneamente ai due Istituti, poiché in entrambi l'alunno svolgerà lezioni afferenti le Discipline di indirizzo, al fine di evitare inutili sovraccarichi di compiti che possano pregiudicare l'andamento didattico dell'alunno, sarà necessario promuovere ed instaurare una programmazione condivisa tra il docente del Conservatorio e quello del Liceo, al fine di una armonizzazione del percorso del discente; l'insegnante del Liceo può concordare con il docente del Liceo le modalità di programmazione relativa al percorso didattico

Art. 8

VALIDITÀ, EFFICACIA E DURATA

La validità della presente Convenzione, sottoposta a monitoraggio periodico, è pari ad un quinquennio, a partire dall'Anno Scolastico 2020/21 e fino all'Anno Scolastico 2024/25, durante il quale il Liceo si impegna a non stipulare convenzioni con altri Conservatori o Istituti Pareggiati. Le parti possono concordare le modalità di eventuali adeguamenti ed aggiornamenti; in ogni caso, al termine del primo biennio, la Convenzione è sottoposta a verifica, ad esito della quale verrà deciso se confermare, rettificare il testo, o rescindere la convenzione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.

Catania, 22.01.2021

(firma per il Liceo).....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Casto

(firma per il Conservatorio).....

